



Bruxelles, 28.5.2021
COM(2021) 256 final

2018/0258 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce lo strumento di
sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 474 final – 2018/0258 COD):	12 giugno 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	15 gennaio 2019
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/A
Data di adozione della posizione del Consiglio:	27 maggio 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta volta a istituire un nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

L'IBMF contribuirà all'ulteriore sviluppo della politica comune in materia di visti e all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati membri, al fine di contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare, agevolare i viaggi legittimi e gli scambi commerciali, nonché migliorare le prestazioni dell'unione doganale.

A tal fine, l'IBMF sarà composto da uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e da uno strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale.

La presente comunicazione riguarda lo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (CCEI), che persegue l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, di garantire la sicurezza all'interno dell'UE e di proteggerla dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. Tale strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a ottenere livelli adeguati ed equivalenti di risultati dei controlli doganali mediante l'acquisto in condizioni di trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia e affidabili, che dovrebbero anche essere sicure e rispettose dell'ambiente.

Lo strumento riguarderà anche le attrezzature utilizzate a fini di controllo al di là dei controlli doganali, purché quest'ultima rimanga la principale finalità d'uso di tali attrezzature.

Il programma è stato concepito per affrontare gli squilibri esistenti in termini di disponibilità di attrezzature adeguate e moderne per il controllo doganale negli Stati membri, tenendo conto delle specificità dei diversi valichi di frontiera e in particolare della loro ubicazione geografica, delle loro dimensioni, delle caratteristiche del traffico, delle analisi dei rischi e delle minacce cui sono esposti.

Ciò vale come risposta alle richieste degli Stati membri di una soluzione strutturata per dotare le amministrazioni doganali nazionali di attrezzature tecniche adeguate ed efficaci per controllare le merci in entrata e in uscita dall'UE.

La disponibilità di tali attrezzature alle frontiere esterne e ai laboratori doganali è di fondamentale importanza per agevolare l'unione doganale e far fronte alle sfide esistenti e a quelle nuove emergenti.

Sostenendo la modernizzazione delle attrezzature per il controllo doganale a livello dell'Unione, il CCEI persegue obiettivi politici orientati verso un'unione doganale più forte e meglio attrezzata, verso un maggiore valore aggiunto dell'UE e una maggiore innovazione e sostenibilità dell'azione dell'UE.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo raggiunto nei triloghi.

Tra gli elementi principali di tale accordo si annovera quanto segue:

- Inserimento della formulazione "risultati equivalenti dei controlli doganali" in alcuni considerando (1, 2, 5, 6, 19, 26¹).
- Inserimento di un considerando sui cambiamenti climatici e la biodiversità (considerando 10, lettera a)) e di un considerando sulla condizionalità di bilancio (considerando 24).
- È specificato che i programmi di lavoro dovrebbero riguardare, in linea di principio, più di un esercizio finanziario, ma non più di tre anni (considerando 17).
- Inserimento nelle valutazioni intermedie e finali della Commissione dei dettagli sulla condivisione tra autorità doganali e altre autorità di frontiera delle attrezzature finanziate nell'ambito dello strumento, nella misura in cui gli Stati membri abbiano fornito alla Commissione informazioni pertinenti. Inserimento di un riferimento alle relazioni annuali sullo stato di avanzamento che la Commissione deve redigere in aggiunta alle valutazioni intermedie e finali dello strumento, come parte del sistema di rendicontazione sulla performance (considerando 21).
- La durata dello strumento è fissata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 (articolo 1, paragrafo 1). La stessa durata è fissata per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, di cui una parte riguarda lo strumento di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale (articolo 1, paragrafo 2).

¹ I numeri dei considerando e degli articoli citati si riferiscono al testo concordato del progetto di regolamento prima della revisione linguistica.

- Una formulazione di compromesso degli obiettivi dello strumento con l'inserimento del seguente testo: "in vista della finalità a lungo termine dell'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri" (articolo 3, paragrafo 1).
- Chiarimento dell'obiettivo specifico dello strumento per contribuire a ottenere risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali mediante l'acquisto in condizioni di trasparenza, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia, in quanto sicure e rispettose dell'ambiente, sostenendo in tal modo le autorità doganali nella loro azione congiunta a tutela degli interessi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 2).
- La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento ammonta a 1 006 407 000 EUR a prezzi correnti (articolo 4, paragrafo 1).
- È specificato che un'azione ammissibile può sostenere l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature innovative che impiegano tecnologie di rilevazione (articolo 6, paragrafo 1).
- L'applicazione retroattiva del programma a decorrere dal 1° gennaio 2021 (articolo 6, paragrafo 2, lettera a)).
- Si chiarisce che le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente per i controlli doganali, ma possono anche essere utilizzate per altri scopi, tra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e di indagini. Tuttavia, la condivisione non dovrebbe essere sistematica (articolo 6, paragrafo 4).
- Introduzione dell'obbligo per la Commissione di incoraggiare l'acquisto congiunto e la sperimentazione di attrezzature per il controllo doganale tra gli Stati membri (articolo 6, paragrafo 4, lettera a)).
- Alcune modifiche all'elenco dei costi che non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento e relative eccezioni (articolo 9, paragrafo 1).
- Adozione dei programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, ma con l'aggiunta di alcuni elementi che sono contenuti in tale regolamento. La maggior parte di questi elementi è già obbligatoria a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)).
- Alcune modifiche agli elementi della valutazione del fabbisogno di attrezzature doganali, che saranno d'ausilio nella preparazione dei programmi di lavoro (in particolare una descrizione completa delle attrezzature per il controllo doganale disponibili; un elenco comune delle attrezzature per il controllo doganale che dovrebbero essere disponibili, con riferimento alla categoria dei valichi di frontiera e una stima del fabbisogno finanziario) (articolo 11, paragrafo 3).
- Rafforzamento degli obblighi di segnalazione, compresa la comunicazione annuale alla Commissione delle informazioni relative ai costi superiori a 10 000 EUR, che è stata completata da un elenco dettagliato delle attrezzature per il controllo doganale finanziate nell'ambito dello strumento e dei risultati dell'uso delle attrezzature, corredata, se del caso, delle statistiche pertinenti (articolo 12, paragrafo 4).

- Una relazione redatta dalla Commissione in merito alla delega di potere conferita alla Commissione per modificare l'allegato 1 (relativo all'elenco indicativo delle attrezzature) e l'allegato 2 (relativo agli indicatori) (articolo 14, paragrafo 2).
- Entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 18, paragrafo 1).
- Completamento dell'allegato 1 relativo all'elenco delle attrezzature.

La Commissione sostiene l'accordo raggiunto in sede di triloghi, che apre la strada a un'adozione rapida del nuovo strumento. Il CCEI rafforzerebbe gli sforzi e le capacità delle autorità doganali nella loro azione congiunta a tutela del mercato unico e finalizzata a portare l'unione doganale al livello successivo.

La Commissione mantiene le sue preoccupazioni riguardo al considerando 22, nel quale il Parlamento europeo ha aggiunto l'espressione "pienamente trasparente" con riferimento alle opportune consultazioni che la Commissione deve svolgere durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati. La richiesta della Commissione di sopprimere questa formulazione, in quanto si discosta dalle clausole tipo concordate tra le tre istituzioni nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e dalla convenzione d'intesa ad essa allegata, è stata respinta dai colegislatori. La Commissione rilascia quindi una dichiarazione in merito che accompagnerà l'adozione finale del regolamento, come stabilito al punto 5.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio, che riflette pienamente i risultati dei negoziati interistituzionali.

5. ALLEGATO: DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si rammarica del fatto che il legislatore si sia discostato nel considerando 22 dal considerando standard concordato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". La Commissione sottolinea che i principi concordati nella convenzione d'intesa allegata al suddetto accordo interistituzionale garantiscono già la piena trasparenza. La Commissione preparerà eventuali atti delegati a norma del presente regolamento in linea con tali principi concordati. L'aggiunta al considerando standard non dovrebbe costituire un precedente per altri casi."